



N° 2637/22

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

28 GEN. 2022

Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ANTONIO GRECO - Presidente -
- Dott. MAURO MOCCI - Rel. Consigliere -
- Dott. MICHELE CATALDI - Consigliere -
- Dott. COSMO CROLLA - Consigliere -
- Dott. LUCIO LUCIOTTI - Consigliere -

CATASTO

Ud. 16/12/2021 - CC

R.G.N. 16644/2018

Rep.

2637

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 16644-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (omissis) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis ;

**- ricorrente -**

**contro**

(omissis)

(omissis) nella qualità di eredi (omissis), elettivamente domiciliati in (omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis), rappresentati e difesi dall'avvocato (omissis) ;

**- controricorrenti -**

11625  
21

avverso la sentenza n. 130/24/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il 17/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.

Rilevato:

che l'Agencia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Lecce. Quest'ultima aveva accolto l'impugnazione di (omissis)

(omissis)

avverso un avviso di accertamento per estimi catastali, relativo all'anno 2012;

Considerato:

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, col primo, la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 295 c.p.c. e 39 D.Lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., giacché la CTR avrebbe erroneamente ommesso di disporre la sospensione per pregiudizialità del processo, stante la pendenza di un giudizio avanti il Consiglio di Stato, riguardante la revisione di classamento di unità immobiliari nelle microzone 1 e 2 di Lecce;

che, mediante il secondo, l'Agencia assume la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 l. n. 212/2000, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.: diversamente dalla valutazione della CTR, l'avviso di accertamento non sarebbe stato carente di motivazione, avendo richiamato il provvedimento di attivazione del

procedimento revisionale, nonché le ragioni poste a fondamento del riclassamento effettuato;


che, col terzo rilievo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 335 l. n. 311/2004 nonché dell'art. 61 DPR n. 1142/1949, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.: la CTR avrebbe mancato di considerare che la norma in questione sarebbe stata volta a rendere uniforme il mancato aggiornamento delle rendite catastali, attenuando le sperequazioni fiscali all'interno di uno stesso Comune e dunque avrebbe consentito una revisione massiva dei classamenti degli immobili di proprietà. Da ciò la conclusione che il confronto avrebbe avuto senso solo fra microzone di uno stesso territorio comunale;

che gli intimati si sono costituiti con controricorso;

che il primo motivo è infondato;

che, infatti, la sentenza impugnata è stata pubblicata il 17 gennaio 2018, allorquando, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 156/2015, non ricorreva più un'ipotesi di sospensione necessaria, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., essendo eventualmente applicabile l'art. 337, comma 2, c.p.c., che, in caso di impugnazione di una sentenza la cui autorità sia stata invocata in un separato processo, prevede soltanto la possibilità della sospensione facoltativa di quest'ultimo (Sez. 6-5, n. 29553 del 11/12/2017): di conseguenza, anche a voler superare la considerazione che il vizio denunciato non censura l'art. 337 comma 2° c.p.c., resta il fatto che tale articolo non obbliga il giudice a procedere alla sospensione;

che l'art. 39 comma 1 *bis* - *aggiunto dall'articolo 9, comma 1, lettera o), del D.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, a decorrere dal 1° gennaio 2016* - (*"La commissione tributaria dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o*



*altra commissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa") non è evidentemente applicabile al caso di specie, essendo la pregiudizialità invocata rispetto al Consiglio di Stato;*

che anche il secondo ed il terzo motivo – che possono essere trattati unitariamente, in ragione della connessione logica - non sono fondati;

che il procedimento di "revisione parziale del classamento" di cui all'art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l'esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra i valori medi della zona considerata e nell'insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della "revisione del classamento" dall'art. 9 del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, sì da sottrarne l'attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica;

che, di conseguenza, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorché da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, abbiano inciso sul diverso classamento (Sez. 5, n. 22900 del 29/09/2017; Sez. 6-5, n. 3156 del 17/02/2015);



che la Corte costituzionale, con la pronuncia n. 249 del 2017, ha fra l'altro affermato che *"la natura e le modalità dell'operazione enfatizzano l'obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere "diffuso" dell'operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento"*, ribadendo così la necessità di un provvedimento specifico e puntuale in capo all'Amministrazione;

che questo Collegio ritiene di non dare seguito all'orientamento espresso nella sentenza Sez. 5, n. 21176 del 19 ottobre 2016 circa la motivazione degli atti di classamento, trattandosi di precedente rimasto isolato;

che la CTR ha in definitiva applicato correttamente i principi di diritto;

che l'oscillazione fra gli orientamenti giurisprudenziali precedenti autorizza l'integrale compensazione delle spese di lite del grado.


**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite del grado.

Così deciso in Roma il 16 dicembre 2021

Il Presidente

Dr. Antonio Greco



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi, ..... 28 GEN. 2022 .....

Il Cancelliere,  
Giuseppina Ricci

